

## proposta di legge n. 34

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 24 febbraio 2016*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19  
“NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E  
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI”

—————

Signori Consiglieri,

il 20 aprile 2015, dopo un approfondito iter di consultazione e confronto con l'UPI, l'ANCI, nonché con tutte le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti in quanto autorità competenti (enti preposti ai controlli e alle ispezioni sugli impianti termici), oltre che con i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confindustria, CNA, Confartigianato) e delle associazioni di tutela dei consumatori (Federconsumatori, Adiconsum, Adoc), è stata promulgata la legge regionale 19/2015, concernente "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici". Tale legge regionale ha abrogato la previgente l.r. 9/2008 e ha introdotto rilevanti novità in recepimento della normativa statale ed europea in materia.

Dall'approvazione della l.r. 19/2015 sono seguite numerose riunioni bilaterali e momenti di consultazione informale, nonché due riunioni plenarie (28 maggio 2015, 25 settembre 2015) con i componenti del Tavolo previsto dall'articolo 15, nel corso delle quali è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla stessa legge, come di seguito esposto.

Con riguardo alla disciplina dell'articolo 18, inerente il periodo di passaggio tra la vecchia e la nuova normativa, le autorità competenti ricadenti nella casistica di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo (autorità competenti che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2015 i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti), in particolare la Provincia di Pesaro, hanno evidenziato la necessità di disporre di un maggior lasso di tempo, rispetto al termine del 30 dicembre 2015, per la conclusione delle attività di controllo e ispezione sulle autocertificazioni 2013/2014, stante la constatazione - per la Provincia di Pesaro - che il soggetto esecutore a cui tale attività era stata affidata non l'ha di fatto portata a termine e stante, parallelamente, il tempo necessario a espletare le procedure per dare avvio in proprio, come autorità competente, alla residua attività di ispezione e controllo sul biennio 2013/2014.

Per la conclusione di tali attività di ispezione e di controllo, relative al biennio di autocertificazione 2013/2014, è stato ritenuto realistico il differimento del termine al 31 dicembre 2016.

Sempre con riguardo alla disciplina dell'articolo 18, altre autorità competenti (segnatamente il Comune di Fano, che non aveva in precedenza dato attuazione alcuna alla l.r. 9/2008) hanno evidenziato la necessità di acquisire in tempi più brevi rispetto a quello previsto dalla lettera i) del

comma 1 del medesimo articolo 18 (30 giugno 2017) il rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo relativo agli impianti termici privi di autocertificazione per il biennio 2013/2014 (in sostanza, tutti gli impianti termici ricadenti nel territorio comunale di Fano). Ciò consentirebbe alle autorità competenti di effettuare in tempi più brevi il censimento degli impianti termici presenti nel territorio e quindi di costituire prima del 30 giugno 2017 una sorta di catasto degli impianti, necessario per qualsiasi successiva attività di controllo e ispezione.

L'anticipo della scadenza del 30 giugno 2017 al 30 settembre 2016 (termine ritenuto ragionevole per dare avvio alle attività di autocertificazione, secondo le nuove regole, per gli impianti privi di autocertificazione 2013/2014 e per una serie di tipologie d'impianto prima non soggette ad autocertificazione, e per informarne al contempo adeguatamente i cittadini) permetterebbe inoltre di avviare, già da tale data, l'applicazione delle nuove regole anche nei territori ove si era regolarmente concluso, al momento dell'entrata in vigore della l.r. 19/2015, il biennio di autocertificazione 2013/2014: tali territori non necessitano infatti di tempo supplementare per concludere la campagna 2013/2014 e le attività di controllo e di ispezione su tale biennio e su quelli precedenti; per questo, sono in grado di avviare, appunto prima del 30 giugno 2017, l'attività di autocertificazione secondo la nuova legge regionale, senza che ciò comporti penalizzazione alcuna per i cittadini che hanno in precedenza adempiuto agli obblighi di autocertificazione (poiché gli impianti domestici regolarmente autocertificati nel biennio 2013/2014 sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera h), che rimane invariata).

Vista l'eterogeneità delle situazioni riscontrabili nei diversi territori regionali con riferimento al periodo transitorio regolato dall'articolo 18 della l.r. 19/2015, si ritiene opportuno consentire alle singole autorità competenti di anticipare, per gli impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i), il termine per l'invio dell'autocertificazione al massimo alla data del 30 settembre 2016, lasciando altresì ferma, per i territori le cui autorità competenti non disporranno diversamente, la scadenza del 30 giugno 2017, attualmente stabilita.

Sempre in relazione alle attività di controllo e di ispezione degli impianti termici effettuate nel biennio 2013/2014 è necessario prevedere una deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 4 e dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 18 relativamente ai termini di trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM),

stabilendo che, per le manutenzioni effettuate sugli impianti ivi previsti nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2016, l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione o del rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o del rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all'Allegato II al d.m. 10 febbraio 2014 deve avvenire entro il 30 giugno 2016. Tale previsione, limitata nel tempo, è necessaria a causa di difficoltà organizzative di alcune autorità competenti.

Al riguardo va precisato che la trasmissione alle autorità competenti della DAM costituisce un adempimento non contemplato dalla normativa statale, ma introdotto dalla l.r. 19/2005 al fine di consentire alle stesse autorità di verificare in tempi più brevi (ogni due anni, anziché ogni quattro come avverrebbe con la trasmissione del solo rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino) l'effettiva esecuzione delle manutenzioni obbligatorie secondo la cadenza prevista per ogni impianto.

Con tale disposizione si consente inoltre di inviare, entro lo stesso termine del 30 giugno 2016, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 e in luogo della DAM, il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all'Allegato II al d.m. 10 febbraio 2014 (che ha sostituito il precedente), in quanto il modello di DAM è stato reso disponibile dall'amministrazione regionale con decreto del dirigente competente adottato solo nel mese di giugno 2015. Inoltre, con successivo atto del

dirigente, è stato stabilito che il modello di DAM dovesse essere utilizzato obbligatoriamente per le manutenzioni effettuate a partire dal primo ottobre 2015.

Le disposizioni sin qui descritte sono contenute nell'articolo 3 della presente proposta di legge.

Gli articoli 1 e 2 contengono invece modifiche testuali della l.r. 19/2015, come di seguito specificato.

Dal sopra descritto confronto, effettuato con i componenti del Tavolo di cui all'articolo 15 della l.r. 19/2015, è emersa la necessità di modificare l'articolo 12, comma 3, della stessa legge, nonché l'Allegato 8, riguardanti il codice catasto da attribuire agli impianti termici.

Attualmente, infatti, l'articolo 12, comma 3, prevede che il codice catasto sia composto da quattro lettere che identificano l'autorità competente e da sei numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto. È invece opportuno stabilire, in vista dell'adozione del catasto unico regionale degli impianti termici, previsto dal medesimo articolo 12, che le cifre del numero progressivo dell'impianto siano otto, anziché sei. Tale previsione era già contenuta nell'Allegato 8 alla l.r. 19/2015, in contrasto con l'illustrazione grafica riguardante la composizione del codice catasto contenuta nello stesso Allegato 8 e con quanto stabilito nell'articolo. Viene di conseguenza sostituito anche l'Allegato 8.

Infine l'articolo 4 contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

Gli articoli da 1 a 3 non hanno rilevanza finanziaria e non comportano oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 19/2015)*

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "otto".

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'Allegato 8 della l.r. 19/2015)*

1. L'Allegato 8 alla l.r. 19/2015 è sostituito dall'allegato a questa legge.

**Art. 3**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il termine del 30 dicembre 2015, contenuto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, è differito al 31 dicembre 2016.

2. Il termine del 30 giugno 2017, contenuto nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, può essere anticipato a decorrere dal 30 settembre 2016 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione al dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

3. Per le manutenzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2016 sugli impianti previsti dal comma 4 dell'articolo 4 e dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015, l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

4. Al posto della dichiarazione di avvenuta manutenzione, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, entro il medesimo termine di cui al comma 3, può essere inviato il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), o il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all'Allegato II al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).


**Art. 4**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Composizione del codice catasto (articolo 12, comma 3)**

Il codice catasto o codice univoco è composto da 4 lettere che identificano l'ente preposto alle ispezioni (autorità competente) e da 8 numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto, senza spazi vuoti:



Le 4 lettere che identificano le autorità competenti sono le seguenti:

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) Comune di Ancona                   | = CMAN; |
| b) Comune di Ascoli Piceno            | = CMAP; |
| c) Comune di Civitanova Marche        | = CMCM; |
| d) Comune di Fano                     | = CMFA; |
| e) Comune di Jesi                     | = CMJE; |
| f) Comune di Macerata                 | = CMMC; |
| g) Comune di Pesaro                   | = CMPS; |
| h) Comune di San Benedetto del Tronto | = CMSB; |
| i) Comune di Senigallia               | = CMSE; |
| j) Provincia di Ancona                | = PRAN; |
| k) Provincia di Ascoli Piceno         | = PRAP; |
| l) Provincia di Fermo                 | = PRFM; |
| m) Provincia di Macerata              | = PRMC; |
| n) Provincia di Pesaro e Urbino       | = PRPU. |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2**

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI**

I sottoscritti Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e Dirigente del Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie

**CONSIDERATO**

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

**VISTA**

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

**DICHIARANO**

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Infrastrutture, Trasporti ed Energia  
(Mario Pompei)

Il Dirigente del Servizio  
Risorse Finanziarie e Politiche comunitarie  
(Maria Di Bonaventura)